

Sulla irrilevanza penale dell'offesa rivolta agli abitanti di una regione

di *Filippo Lombardi*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA, 9 giugno 2016 (ud. 23 febbraio 2016), n. 24065

PALLA *Presidente* – MICCOLI *Relatore*

Con la sentenza in epigrafe, che qui brevemente si annota, la Corte di Cassazione consolida il principio per cui l'offesa rivolta ad una collettività (nel caso di specie, agli abitanti della regione veneta), mediante il pronunciamento di frasi generalizzanti e di luoghi comuni, non configura il delitto di diffamazione p. e p. ex art. 595 cod. pen., né è in grado di sussumersi nella fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, che punisce «*con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*».

Giova ripercorrere la vicenda procedimentale ai fini di una migliore comprensione dei principi di diritto condensati in sentenza.

L'indagato, nel corso di una trasmissione radiofonica, aveva etichettato il popolo veneto come un popolo di ubriaconi e alcolizzati, nello specifico dichiarando che «*I veneti sono un popolo di ubriaconi, alcolizzati atavici, i nonni, i padri, le madri*» "Poveretti i veneti, non è colpa loro se uno nasce in quel posto, è un destino. Basta sentire l'accento veneto: è da ubriachi, da alcolizzati, da ombretta, da vino».

Era stato pertanto instaurato un procedimento penale culminato nella richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero: secondo l'Accusa, il fatto non assumeva rilevanza penale ed, in particolare, non poteva configurare il delitto di diffamazione in quanto le dichiarazioni dell'indagato erano rivolte ad un numero indeterminato ed indeterminabile di persone, ancorché sicuramente appartenenti ad una cerchia ristretta ed identificabile geograficamente.

Anche il Giudice per le indagini preliminari aveva espresso opinione concorde con la tesi del P.M., dichiarando inammissibile l'opposizione dei querelanti «*per non rivestire gli opposenti la qualifica di persone offese dal reato*» ed archiviando il caso.

Avverso il decreto del G.i.p., esperivano ricorso per cassazione i querelanti:

- con un primo motivo, dichiarandosi legittimati *«a fare opposizione all'archiviazione, in quanto raggiunti da un'offesa, per la posizione che rivestono, quale l'essere abitanti, residenti e appartenenti alla Comunità, alla Regione e al Popolo veneto»*;

- con un secondo motivo, dolendosi della mancata sussunzione del fatto nel tenore letterale dell'art. 3, L. 654/1975.

Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte rigetta il ricorso dichiarandolo infondato.

Con riguardo al primo motivo, premettono i Giudici della quinta Sezione che in tema di diffamazione la veste di persona offesa può essere assunta non solo da un singolo individuo ma altresì da una persona giuridica, un ente di fatto, una fondazione, un'associazione o altro sodalizio, atteso il riconoscimento – da parte del nostro ordinamento – di un “onore o decoro collettivo”¹.

Tuttavia, al di fuori delle ipotesi citate, il ruolo di persona offesa può essere assunto nel procedimento penale anche dai singoli componenti del gruppo sociale preso di mira dalle frasi denigratorie, ma solo qualora essi siano direttamente attinti nella *«loro personale dignità»*².

Infatti, il reato di diffamazione implica la lesione della reputazione di soggetti passivi determinati, e tali non possono definirsi i membri di una categoria anche limitata, considerata la non individuabilità delle persone cui le frasi si riferiscono³.

Dunque, la genericità delle dichiarazioni rese contro una collettività regionale, quale è stata nel caso di specie quella veneta, è indubbiamente mossa *«da preconcetti e luoghi comuni»* ma va tenuta distante dal campo di applicazione del diritto penale.

Chiosa il supremo Collegio, a tacitazione della prima doglianza dei ricorrenti: *«Non integra il reato di diffamazione l'affermazione offensiva, caratterizzata da preconcetti e luoghi comuni, che non consenta l'individuazione specifica ovvero riferimenti inequivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza attribuibili ad un determinato individuo, giacché il soggetto passivo del reato deve essere individuabile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita. Tale criterio non è surrogabile con intuizioni o con soggettive congetture che possano insorgere in chi, per sua scienza diretta, può essere*

¹ Cass. Pen., sez. V, 7 ottobre 1998, n. 12744, in C.E.D. Cass., n. 213415.

² Cass. Pen., sez. V, 24 gennaio 1992, n. 2886, in C.E.D. Cass., n. 189901.

³ Cass. Pen., sez. V, 19 settembre 2014, n. 51096, in C.E.D. Cass., n. 261422.

consapevole, di fronte alla genericità di un'accusa denigratoria, di poter essere uno dei destinatari».

Con riferimento al secondo motivo di ricorso, inerente alla pretesa configurabilità del delitto ex art. 3 L. 654/1975 dinanzi a dichiarazioni offensive di una comunità regionale, gli Ermellini fugano ogni dubbio sulla scarsa persuasività dell'assunto.

Analizzano, nello specifico, i principali elementi strutturali della norma citata, rilevandone il mancato perfezionamento nel caso di specie.

Infatti, *in primis*, l'atto di discriminazione di cui alla lettera a) del medesimo articolo deve atteggiarsi, ai fini dell'operatività del delitto in parola, come *«esteriorizzazione, immediatamente percepibile, di un sentimento connotato dalla volontà di escludere condizioni di parità per ragioni fondate sulla appartenenza della vittima ad una etnia, razza, nazionalità o religione».*

In secondo luogo, la propaganda di idee si esprime mediante la diffusione di opinioni *«finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico ed a raccogliere adesioni».*

Infine, l'odio razziale o etnico non coincide con qualsivoglia sentimento di ostilità nei confronti della schiera di soggetti presa di mira, dovendosi per contro presentare idoneo *«a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori».*